

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2754}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SALVATORI e LETTIERI

Presentata il 14 febbraio 1974

Nuovo ordinamento per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce da un'esigenza vivamente avvertita nel mondo pedagogico ed è intesa a colmare una lacuna nel processo formativo delle nostre giovani generazioni. È noto ed universalmente apprezzato il beneficio che i giovani traggono dall'esercizio dell'educazione fisica. Un sano sviluppo psico-fisico, peraltro, non può prescindere dalle basi formative che vanno poste fin dall'età più tenera. Purtroppo fino ad oggi a questa esigenza non è stato posto rimedio. Nelle scuole elementari, infatti, ogni attività fisica si riduce nell'ambito angusto dell'aula affidata all'insegnante di classe che il più delle volte non possiede una specifica preparazione nel settore. Eppure quanto gioverebbe agli alunni della scuola primaria un esercizio coordinato ed armonico, purché guidato, delle giovani membra, di per sé già tanto vivaci e desiderose di espandersi nel libero gioco della loro vitale energia ! Una interruzione del momento dell'apprendimento per dedicarsi all'attività di studio e di ricerca. Il problema finora non è stato risolto perché non si voleva infrangere il postulato dell'unicità dell'insegnamento di classe nella scuola elementare. Una soluzione adeguata, al riguardo, ci è stata offerta dalla legge 24 settembre 1971, n. 820, giustamente considerata una delle leggi fon-

damentali dell'istruzione primaria. La suddetta legge, infatti, nel disciplinare all'articolo 1 l'esercizio delle attività integrative nella scuola elementare, indirettamente ci ha suggerito, prevedendo la costituzione di una cattedra per ogni venticinque ore dedicate alla predetta attività, la via per arrivare ad una adeguata soluzione del problema che ci interessa. Il provvedimento che proponiamo, inoltre, risponde ad altri scopi, cioè ad alleviare il peso della disoccupazione di diplomati magistrali (ad essi, infatti, è consentito di partecipare a corsi di aggiornamento per ottenere il titolo per insegnare l'attività di educazione fisica), e a trovare nel contempo uno sbocco nella scuola elementare ai diplomati degli altri istituti secondari superiori e ai laureati.

Il primo problema che vuole risolvere il presente provvedimento è dunque rivolto alla istruzione primaria. Ma in una visione organica della complessa tematica non poteva mancare la soluzione di un'altra e più grave questione, quella cioè della definitiva valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione fisica, mediante la valutazione piena del voto in sede di scrutinio e di esami, e l'attribuzione del ruolo A al relativo personale. Quest'ultima disposizione è conseguenziale all'impostazione generale del provvedimento, e oltretutto risponde ad una avvertita esigenza di conside-

rare unitariamente l'insegnamento stesso, indipendentemente dal grado scolastico in cui viene svolto. Non ci sono, si deve aggiungere al riguardo, problemi di spesa, perché al maggior onere potrà farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio concernenti le spese fisse.

In un provvedimento organico l'attenzione non poteva non rivolgersi anche ai problemi organizzativi. Apposite norme riguardano, infatti, un riordinamento dei servizi amministrativi, mediante la previsione della partecipazione di componenti rappresentative negli organi di Governo, ristrutturati a livello centrale e periferico su base parzialmente elettiva. Per ragioni di organicità viene conglobata, infine, nel presente provvedimento una precedente iniziativa parlamentare concernente la istituzione della laurea in educazione fisica, in ordine alla quale gioverà qui solo ricordare che analoga normativa era già compresa nel disegno di legge concernente la riforma dell'istruzione universitaria, giunto a buon punto nel suo *iter* parlamentare, e decaduto

soltanto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Infine per sopperire alla grave carenza venutasi a creare nel settore edilizio, si è previsto che ogni qualvolta viene effettuato uno stanziamento di fondi, ordinario o straordinario, in favore della costruzione di edifici scolastici, una quota parte pari al 3 per cento del fondo globale deve essere destinata alla costruzione e al riadattamento di palestre ed attrezzature sportive.

Opportune norme di organizzazione e di accordo disciplinano, poi, le modalità di espletamento della nuova iniziativa che proponiamo al servizio della scuola italiana. Non sfuggerà, ne siamo certi, l'importanza e la delicatezza di siffatta iniziativa. Essa risponde al duplice scopo di servire gli interessi della scuola e di venire incontro alle aspirazioni ed esigenze di coloro che si avviano all'insegnamento. Siamo certi che per tali motivi, non vorrete far mancare ad essa in conforto del vostro determinante consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di assicurare un completo sviluppo psico-fisico degli alunni, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Esso è impartito nella misura di un'ora giornaliera nelle scuole elementari e di tre ore settimanali in tutte le altre scuole ed istituti. Sono conseguentemente modificate le tabelle concernenti orari ed obblighi di insegnamento annesse al decreto ministeriale 1° dicembre 1952 e successive integrazioni e modificazioni.

L'insegnamento obbligatorio sarà completato da un'attività facoltativa svolta in non meno di due pomeriggi settimanali, diversamente articolata a seconda del grado scolastico.

Presso ogni scuola od istituto d'istruzione secondaria sarà costituito un gruppo sportivo per l'avviamento degli studenti alla pratica sportiva. L'insegnante di educazione fisica può assumere in aggiunta all'orario d'obbligo di cui al successivo articolo 2, n. 6 ore settimanali d'insegnamento per l'attività complementare di cui sopra.

ART. 2.

È istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, con appartenenza al ruolo A. Ferma restando la vigente normativa per l'istruzione secondaria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne l'istruzione elementare. Per ogni diciotto ore settimanali destinate all'insegnamento di cui al precedente articolo è istituito un posto di insegnante di educazione fisica di ruolo.

Presso ogni direzione didattica presta servizio per lo stesso numero di ore almeno un professore di educazione fisica per coordinare ed aggiornare l'attività degli insegnanti nell'esatta applicazione degli esercizi di educazione fisica.

A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni

anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero di posti necessari.

Per il conferimento degli incarichi si applicano le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 24 settembre 1971, n. 820.

ART. 3.

Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad istituire presso gli Istituti superiori di educazione fisica corsi di formazione e di aggiornamento per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari, ai quali saranno ammessi a partecipare i diplomati dei licei scientifici e classici e degli istituti magistrali nonché i laureati in discipline umanistiche e mediche. Il diploma rilasciato al termine del corso di aggiornamento di cui al precedente comma costituisce titolo per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari. I diplomi di educazione fisica ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e delle leggi 26 ottobre 1966, n. 932 e 19 ottobre 1970, n. 832, sono titoli che ammettono direttamente all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari.

ART. 4.

L'insegnamento dell'educazione fisica è impartito per classi maschili e femminili. Esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, potranno essere concessi dal capo di istituto su richiesta delle famiglie sulla base di un attestato medico relativo allo stato fisico degli alunni, sentito il parere dell'insegnante di educazione fisica e del medico della scuola o dell'istituto. Gli alunni degli istituti magistrali possono ottenere la dispensa dall'esecuzione delle esercitazioni pratiche.

ART. 5.

Il voto di educazione fisica è valido ai fini degli scrutini finali per la promozione e, ove previsto, per la dispensa dal pagamento delle tasse.

ART. 6.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituito un comitato centrale per l'educazione fisica e le attività sportive scolastiche con il compito di coordinare i programmi di insegnamento e di stabilire, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, la metodologia didattica. Esso è composto da un

funzionario appartenente alla carriera dirigenziale del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede, da un ispettore centrale, da due rappresentanti del personale insegnante designati dalle associazioni più rappresentative su scala nazionale, un rappresentante del CONI. Il comitato dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Presso i provveditorati agli studi è costituito un comitato provinciale, per il coordinamento periferico dell'insegnamento dell'educazione fisica e delle attività sportive scolastiche.

Esso è composto da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del personale insegnante designato dalle associazioni più rappresentative su scala nazionale che lo presiede, da un rappresentante del CONI.

In aggiunta all'insegnante di educazione fisica di cui all'articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il Ministero della pubblica istruzione può distaccare presso gli uffici scolastici periferici, per ciascun anno scolastico, un altro insegnante della stessa materia.

L'ispettorato per l'educazione fisica è soppresso. Le due attribuzioni vengono trasferite, per la parte di competenza, alle corrispondenti direzioni generali scolastiche.

ART. 7.

Con effetto dal 1° ottobre 1974 il 3 per cento degli stanziamenti ordinari e straordinari previsti in favore dell'edilizia scolastica è destinato alla costruzione e al riadattamento delle palestre ed attrezzature sportive e dei relativi servizi.

I progetti per la costruzione di nuove palestre ed attrezzature sportive rivestono i caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza.

ART. 8.

Al fine di promuovere ed incrementare gli studi riguardanti l'educazione fisica viene istituita la laurea in educazione fisica.

I relativi corsi di laurea potranno cominciare a funzionare a decorrere dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Agli studenti che abbiano superato gli esami previsti dal corso di laurea di cui al precedente articolo, di durata quadriennale viene

conferito il titolo di « dottore in educazione fisica ».

Possono essere iscritti al corso di laurea in educazione fisica tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per accedere agli studi universitari.

ART. 10.

Negli statuti universitari sono obbligatoriamente iscritte le materie, concernenti la laurea in educazione fisica, relative ai seguenti raggruppamenti fondamentali:

- a) materie di base;
- b) materie medico-biologiche.
- c) materie psico-pedagogiche;
- d) materie specifiche e di specializzazione sportiva.

Le materie di cui sopra sono approvate dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei competenti organi accademici (sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione).

La laurea in educazione fisica abilita all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie e secondarie.

ART. 11.

Le attuali strutture esistenti presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati sono adeguate alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Il titolo di studio rilasciato dagli istituti suindicati è equivalente a tutti gli effetti a quello rilasciato da università o istituti superiori statali.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono riconosciuti gli istituti superiori di educazione fisica funzionanti di fatto che abbiano chiesto la parificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso Ministro della pubblica istruzione provvede ad istituire nelle regioni che ne siano sprovviste nuovi istituti superiori, che si avvarranno dei contributi dello Stato.

ART. 12.

Tutte le componenti universitarie, e cioè professori e assistenti ordinari incaricati, straordinari, personale volontario, personale non insegnante e studenti sono rappresentati nel consiglio di facoltà. Le modalità di esecuzione

ne della presente disposizione sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

Le suddette rappresentanze rimangono in carica tre anni e potranno essere rielette una sola volta.

ART. 13.

L'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi per la frequenza agli ISEF statali, è pari a quello stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia. Potranno essere previsti speciali contributi per le esercitazioni tecnico-pratiche.

Tali contributi dovranno essere approvati dalle rappresentanze di cui al precedente articolo.

ART. 14.

Agli oneri derivanti della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti concernenti le spese fisse del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché le palestre ed attrezzature sportive con gli stanziamenti ordinari e straordinari previsti dalla legislazione per l'edilizia scolastica.